QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVIII n° 24 31 Dicembre 2021

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Avviso agli Associati. Assunzioni per l'anno 2022.**
3. **Gennaio 2022: Libretto UMA Digitale.**
4. **Operazione 11.1.01 e 11.2.01 nuovi bandi.**
5. **PSR 2014-2020 – Misura 10 - Operazioni 10.1.09 e 10.1.10. Approvati nuovi bandi.**
6. **Disoccupazione agricola: la presentazione della richiesta per l'indennità scade il 31 marzo 2022**.
7. **INPS: COVID-19 – Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo.**
8. **Bando contributi rifiuti agricoli 2021 Comune di Molinella**.
9. **Lavoro Agile: Protocollo Nazionale**.

*****

1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 23 gennaio 2021, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per ***venerdì 28 gennaio 2021, alle ore 9.30***, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente *Ordine del Giorno*:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2022;
3. Varie ed eventuali.

Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, in base all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

Confagricoltura Bologna

*****



2) Avviso agli Associati. Assunzioni per l'anno 2022.

Si ricorda a tutti gli associati che intendono assumere del personale a partire dal 1° gennaio 2022 di inviare l'apposita "scheda Comunicazione dati per assunzioni telematiche" entro il 17 dicembre per gestire al meglio l'attività prima della chiusura Natalizia.
Si invia in allegato la scheda di assunzione da rinviare al proprio ufficio zona di riferimento.
Si ricorda che è già in funzione anche il programma NEWAGRI dove è possibile compilare direttamente dallo stesso le schede per le assunzioni. Si rinviano in allegato le istruzioni operative.
I nostri uffici di zona sono sempre a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria.
Comunichiamo che per assunzioni/cessazioni URGENTI e denunce di infortunio dal 27 al 29 Dicembre il servizio verrà garantito con le seguenti procedure:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA
IMOLA	g.fuzzi@confagricolturabologna.it
BAZZANO	n.cebirciu@confagricolturabologna.it
SAN GIOVANNI	a.filippetti@confagricolturabologna.it
SAN GIORGIO	n.cebirciu@confagricolturabologna.it
BOLOGNA	n.cebirciu@confagricolturabologna.it

Si raccomanda a tutti i soci di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA
IMOLA	s.dallaglio@confagricolturabologna.it
BAZZANO	c.degliangeli@confagricolturabologna.it
SAN GIOVANNI	c.degliangeli@confagricolturabologna.it
SAN GIORGIO	c.degliangeli@confagricolturabologna.it
BOLOGNA	n.cebirciu@confagricolturabologna.it

Gli uffici di Confagricoltura saranno chiusi per festività Natalizia dal 24 al 26 Dicembre e dal 30 al 2 Gennaio 2022 compresi.
(Ufficio Paghe)

*****

3) Gennaio 2022: Libretto UMA Digitale.

Dal 1° gennaio 2022 il libretto UMA sarà digitale, nulla cambierà per le aziende rispetto alle scorse campagne in merito alla predisposizione della richiesta, da effettuarsi tramite il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.



Il libretto cartaceo verrà sostituito da una semplice ricevuta, che verrà anche inviata tramite PEC dall'applicativo regionale, riportante le seguenti informazioni:

1. Identificativi dell'azienda
2. Quantità di carburante assegnato diviso per tipologia
3. La data del rilascio
4. il numero di protocollo relativo la pratica di assegnazione: questo numero sarà riportato in maniera evidente in quanto sarà il dato da comunicare **sempre** al distributore in fase di prenotazione di carburante
5. il link a cui l'azienda potrà collegarsi per visualizzare, tramite credenziali SPID, in qualsiasi momento il proprio libretto
6. QR code che una volta inquadrato tramite smartphone rimanderà alla pagina di cui sopra

La vera novità riguarderà i distributori di carburante che dovranno accreditarsi presso la Regione Emilia -Romagna e attraverso un sistema informatico dedicato (tramite APP Distributori) procederanno alle prenotazioni, consegne e alle relative registrazioni del carburante movimentato.
L'azienda al momento del fabbisogno dovrà contattare il distributore comunicando CUAA, il numero di protocollo del libretto, riportato sulla ricevuta rilasciata dal Tecnico del proprio ufficio di zona e il nome dell'azienda.

Il processo di consegna sarà il seguente:

1. Il distributore prenoterà e consegnerà il quantitativo di carburante richiesto
2. Il distributore registrerà l'avvenuta consegna tramite accesso al sistema ed indicando i dati della fornitura: CUAA azienda, numero di protocollo del libretto e quantità consegnata
3. Al momento dell'inserimento l'applicazione avvierà i controlli relativi alla disponibilità da parte dell'agricoltore di ricevere la quota inserita dal distributore, pertanto l'applicazione:
   a. Registrerà la consegna di carburante
   b. La data di consegna coinciderà con quella di registrazione
   c. All'agricoltore verrà inviata una PEC con i dati del prelievo

La nuova procedura digitale consentirà al distributore, al momento della prenotazione, di vedere direttamente la disponibilità di carburante dell'azienda, sarà quindi impossibile ritirare un quantitativo maggiore della propria disponibilità residua.
IL tecnico dell'ufficio zona di riferimento, potrà visualizzare, in qualsiasi momento, il libretto digitale dell'azienda, costantemente aggiornato con tutti i prelievi effettuati ed inoltre avrà sempre a disposizione la ricevuta rilasciata e in caso di smarrimento potrà fornirne copia, su richiesta, alle aziende.
La modalità digitale offre una migliore e più specifica assistenza all'agricoltore riducendo gli errori di prelievo in eccesso del carburante, evitando così segnalazioni all'ufficio delle dogane e conseguenti sanzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

*****

4) Operazione 11.1.01 e 11.2.01 nuovi bandi .

La regione ha approvato i bandi relativi all'operazione 11 agricoltura biologica con impegni decorrenza dal 1 gennaio 2022.



11.1.01 conversione a pratiche e metodi biologici - Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione a decorrere dal 1 gennaio, l'impegno riguarda la superficie aziendale per la quale viene presentata richiesta con la domanda di aiuto.

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie e l'importo degli aiuti per ettaro di superficie impegnata è differenziato in funzione delle colture praticate.

Agli operatori zootecnici, per l'impegno all'introduzione è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- 425 euro/ha per razze da latte
- 370 euro/ha per razze da carne

La prima notifica aziendale o l'aggiornamento della notifica con indicazione completa delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022 determina l'inammissibilità della domanda
L'impegno ha durata quinquennale e il pagamento come conversione verrà erogato nei primi tre anni a decorrere dalla notifica, negli anni successivi il contributo sarà identico a quello del mantenimento (si fa riferimento all'anno di notifica all'OdC).

11.1.02 mantenimento pratiche e metodi biologici - Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 5 anni di adesione alla produzione biologica.
La condizione di mantenimento viene riconosciuta alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da più di 5 anni.

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie differenziato in funzione delle colture praticate.
È concesso alle aziende a indirizzo zootecnico un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- 383 euro/ha per razze da latte;
- 333 euro/ha per razze da carne.

La prima notifica aziendale o l'aggiornamento della notifica con indicazione completa delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022 determina l'inammissibilità della domanda.
L'impegno ha durata triennale.

Beneficiano degli aiuti *gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti all'anagrafe delle aziende agricole con fascicolo debitamente validato.*

Si ricorda il rispetto della dell'impegno "regolazione volontaria delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari".

Le domande di adesione vanno presentate **entro il 28 febbraio 2022** agli enti di riferimento (province e città metropolitana di Bologna) secondo le modalità definite da Agrea.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
(A. Caprara)

*****

5) PSR 2014-2020 – Misura 10 - Operazioni 10.1.09 e 10.1.10. Approvati nuovi bandi.

Si informano gli interessati che sono stati approvati bandi unici a livello regionale agro-climatico-ambientali misura 10 per l'anno 2022. Le domande devono essere presentate entro il **28 febbraio 2022** secondo le modalità previste da **Agrea**.

Possono beneficiarne gli imprenditori agricoli iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole e muniti di un regolare titolo di conduzione.

10.1.09 GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Il tipo di operazione tutela la biodiversità in pianura mediante interventi finalizzati alla conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare, siepi e/o boschetti, stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili.

Sono ammissibili:
costo per mancato reddito annuale o mancato margine lordo medio;
costi aggiuntivi per le manutenzioni/gestione annuali;
costi di transizione, nel limite del 5% rispetto ai costi complessivi.
Il tipo di operazione ha una durata di 10 anni.
Gli interventi sono rivolti agli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il pagamento è corrisposto fino a un'estensione massima pari al 20% della Sau aziendale (rientrano anche le superfici ritirate dalla produzione per artt. 22, 23 e 24 del Reg. Ue n. 1257/99, art. 39 del Reg. Ue n. 1698/05 e art. 28 del Reg. Ue n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4, lettera f) del Reg. Ue n. 1307/2013).

Le superfici già oggetto di misure agro-ambientali (Regg. Cee 2078/92, 1257/99, 1698/05) possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dall'operazione. E' inoltre possibile per le zone di pianura l'adesione alla operazione per superfici oggetto di impegni agro-ambientali prima della scadenza a condizione che l'intera superficie oggetto dell'intervento sia interessata.

10.1.10 RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura e ammette aiuti a copertura dei seguenti costi: mancato margine lordo medio, manutenzioni/gestioni annuali, transazione (nel limite dell'8% rispetto ai costi complessivi).
La durata è di 20 anni e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

1) F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in:
- **prati umidi** - superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente (almeno il 50% della superficie impegnata);
- **complessi macchia-radura** (formazioni vegetali arboreo/arbustate su almeno il 30% della superficie).

2) F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico (presenza di alberi e arbusti su almeno il 30% della SII, e almeno il 50% della SII deve essere investito a prato).
I beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.
Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:
1.500 €/ettaro per superfici di pianura per la gestione di prati umidi;
1.000 €/ettaro per le tipologie di intervento superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura
1.000 €/ettaro per la tipologia F2;
superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ ettaro si ricorda che per le zone collinari e montane non sono ammessi nuovi impegni bensì esclusivamente rinnovi di impegni.

E' inoltre **ammissibile esclusivamente per le zone di pianura, l'adesione alla presente operazione per superfici ritirate per scopi ambientali prima della scadenza del periodo di impegno a condizione che l'intera superficie oggetto dell'intervento sia riguardata.**

Tutti gli impegno decorrono a fare data dal 01 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni, qualora interessati, potete chiederle ai nostri uffici.
(A. Caprara)

*****

6) Disoccupazione agricola: la presentazione della richiesta per l'indennità scade il 31 marzo 2022.

Si comunica alle Aziende Agricole e agli operai a tempo determinato che l'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel corso del 2021 hanno lavorato nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2020-2021, oppure tutte nel 2021; in questa ultima ipotesi, l'indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro, anche non agricola, accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola.

Gli stranieri hanno diritto all'indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine.

Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto, se spettante, l'Assegno per il Nucleo Familiare.

Si invitano pertanto gli interessati di anticipare i documenti tramite mail direttamente al Patronato di Via degli Orti, 44 bologna@enapa.it tel. 0516232030/051783980 o agli uffici zonali:

Uffizio zona di Bazzano – Via Calzolara 22; tel. 051 0454535 - 3459430268
Ufficio zona di S.Giorgio di Piano - Via dell'Artigiano 1; Tel. 051893690
Ufficio zona S.Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18; tel. 051827301
Ufficio zona di Imola – Via Gronchi 124; tel. 054223135

Appena sarà disponibile la procedura sul sito dell'Inps si provvederà all'invio delle domande.

Occorrono i seguenti documenti:

- Fotocopia documento di identità (carta di identità valida)
- Numeri di telefono, indirizzi mail
- Per i lavoratori extra-comunitari Fotocopia permesso di soggiorno e del passaporto.
- Iban occorre comunicare i dati della Banca/Posta e se cointestato oppure no
- **per i richiedenti l'Assegno al Nucleo Familiare**: Copie delle dichiarazioni dei redditi (CU, mod. 730 o mod. UNICO) degli ultimi due anni (anno riferimento 2020 e 2019)dei componenti il nucleo familiare.

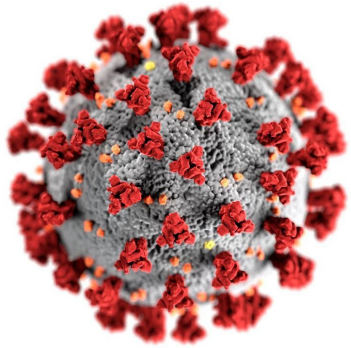
Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarata anche lo stato civile dell'interessato (coniugato dal…; vedovo dal…; separato/ divorziato dal…) ed in caso di soggetto coniugato e richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all' Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO PER INOLTRARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.
(E. Sangiorgi)

*****

7) INPS: COVID-19 – Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo.



Come si ricorderà, con il Decreto Rilancio, (art. 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) veniva previsto, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i fruitori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza avevano facoltà di stipulare, con le aziende datrici di lavoro agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire (in deroga alle norme ordinarie) la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

Successivamente, con il decreto Sostegni bis (art. 68, comma 15-septies,decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) le predette disposizioni vennero temporalmente estese al 31 dicembre 2021 e, nel caso in cui lo stato di emergenza fosse stabilito successivamente a tale data, fino al termine dello stato emergenziale ed alle stesse condizioni (contratti non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa).

Per l'analisi operativa della normativa si veda la circolare INPS n. 76/2020, nonché per gli aspetti legati alla rioccupazione in disoccupazione le Circolari INPS n. 94/2015 e n. 83/2015.

L'INPS, con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021, riassume la casistica relativa confermando la pregressa normativa anche per il 2021, sommando i redditi e senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento delle somme previste dalla normativa inerente la prestazione ordinaria.

Il messaggio chiarisce che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.

Il lavoratore interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello "NASpI - Com", comunicherà le giornate in cui presta l'attività lavorativa nell'ambito del contratto di lavoro.

Il messaggio precisa poi che, per l'anno 2021, nel caso in cui i contratti agricoli a termine stipulati superino il limite di 30 giorni (rinnovabile di ulteriori 30 giorni) ovvero superino il limite di reddito pari a 2.000 euro, le prestazioni di disoccupazione godute dal lavoratore saranno soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell'indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza prevista rispetto alle indennità di NASpI e DIS-COLL; nel messaggio si evidenzia ancora come il cumulo, la sospensione e la decadenza verranno applicati esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l'arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30).

La nota INPS chiarisce poi come la contribuzione versata relativa alle prestazioni agricole sarà considerata utile per il successivo ed eventuale calcolo delle prestazioni di disoccupazione e che la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile sia ai fini dei requisiti per l'accesso, sia ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
(M. Mazzanti)

*****

8) Bando contributi rifiuti agricoli 2021 Comune di Molinella.



Il comune di Molinella, anche per il 2021, ha approvato il bando per l'erogazione di contributi per il trasporto e smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a favore degli Imprenditori Agricoli.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente per il rimborso relativo al conferimento di rifiuti, comprensivo di trasporto e smaltimento, presso l'impianto autorizzato, effettuato nel 2021.

E' ammesso il costo sostenuto (IVA inclusa) relativo al trasporto e smaltimento di contenitori di fitofarmaci bonificati, teli agricoli per la pacciamatura ed altri rifiuti compresi nell'elenco inserito nell'Accordo di programma.

Non sono ammessi al contributo comunale, gli interventi per i quali sono stati chiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali di altra fonte statale, provinciale/metropolitano, comunitaria ed altro.

Possono formulare domanda di contributo:
• Gli imprenditori agricoli proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento su fondo agricolo (affittuario, mezzadro, usufruttuario ecc.) ubicato nel Comune di Molinella .

Le domande, dovranno essere redatte unicamente tramite compilazione del modello predisposto dal Comune di Molinella di cui all'allegato "A" Del Bando, scaricabile sul sito del comune di Molinella al seguente link: https://www.comune.molinella.bo.it/notizia/9889/trasporto-e-smaltimento-rifiuti-agricoli-contributi **e presentate entro le ore 18.00 del giorno 10/01/2022, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo** sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it, recando nell'oggetto:
"Bando per l'erogazione di contributi per il trasporto e smaltimento di rifiuti agricoli bonificati a favore degli imprenditori agricoli presenti nel Comune di Molinella".
Alla domanda di contributo di cui all'allegato "A" **che dovrà essere firmata digitalmente**, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato pdf:

1. Dichiarazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale di godimento;
3. Copia di un documento d'identità del richiedente;
4. Copia della fattura di pagamento debitamente quietanzata delle spese sostenute, comprensivo di formulario dei rifiuti o altro documento attestante il corretto conferimento;

L'ammontare del contributo comunale concesso è fisso ed invariabile.
L'entità del contributo eventualmente concesso sarà pari al 50% dell'importo speso fino ad un massimo di 500,00 €.

Le risorse destinate agli interventi di cui al presente Bando sono determinate in 4.000 euro.

Le richieste ammissibili formeranno una graduatoria con il seguente criterio di priorità **DATA E ORA DI ACCETTAZIONE DELLA PEC.**

Per maggiori informazioni potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

*****

9) Lavoro Agile: Protocollo Nazionale.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

In dirittura di arrivo l'accordo, promesso dal Ministero del Lavoro, sul lavoro agile – altrimenti detto smart working – allo scopo di delineare i contorni dell'istituto giuridico, introdotto nel nostro Paese dall'art. 18 (e seguenti) della legge 22 maggio 2017, n. 81, e largamente applicato nel corso della perdurante pandemia da COVID -19, in specie nell'ambito del settore del pubblico impiego.

Il lavoro agile (o smart working) rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si connota per una assenza di vincoli orari o spaziali, per un'organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità lavorativa tesa a facilitare, per il dipendente, i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della produttività del lavoro.

La Legge n. 81/2017 stabilisce, quindi, lambito concreto dell'istituto, disciplinando anche il tema degli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, che ne garantisce anche il buon funzionamento.

Lo smart working è previsto mediante un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, che dovrà disciplinare:

- Durata. L'accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
- Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
- Esecuzione lavoro. L'accordo deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati ed al rispetto del diritto alla disconnessine per il lavoratore.
- Potere di controllo e disciplinare. Nell'accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, si è stabilito un criterio di priorità per le istanze di lavoro agile presentate dalle lavoratrici madri e dalle famiglie con disabili.

Il protocollo, promesso dal Ministero, si applica al settore privato fornendo linee di indirizzo utili alla futura contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, nonché princìpi normativi.

Vediamo le principali caratteristiche dell'istituto come tratteggiato dal protocollo, che – si ricorda – differisce dal pregresso "telelavoro".

L'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso.

L'accordo individuale (richiamati gli artt. 19 e 21 della L. 81/17 e la vigente contrattazione collettiva) deve contenere:

a) durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno ed all'esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione,
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 Stat. Lav. e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali,
h) l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) Le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

L'art. 3 del protocollo prevede, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, il "diritto" alla disconnessione, in definitiva, la prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, garantendosi misure tecniche ed organizzative per rendere operante ed effettiva la fascia di disconnessione.

Salvo casi definiti collettivamente nel corso del lavoro agile, non vi può essere il ricorso al lavoro straordinario; viceversa, nei casi di assenza c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc. …), il lavoratore ha facoltà di disattivare i propri dispositivi di connessione ed in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Il protocollo definisce, inoltre, la facoltà dei lavoratori di definire il luogo della prestazione, secondo l'art. 4, infatti, il dipendente è libero di individuare il luogo nel quale questi svolgerà la prestazione in modalità agile alla condizione che il luogo prescelto abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.

I contratti di lavoro collettivi potranno individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Di assoluto rilievo l'art. 5 in ordine agli strumenti di lavoro. L'accordo stabilisce infatti che, di norma, il datore di lavoro fornisca al dipendente la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi aziendali.

Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile.

La norma richiama espressamente le normative di legge in tema di sicurezza del lavoro (artt. 6 e 7 del protocollo) anche la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

Il protocollo sul lavoro agile conferma per i lavoratori i diritti sindacali e le parità di trattamento (artt. 8 e 9), prevede norme agevolatrici per il personale "fragile" ed i disabili (art. 10), supportano anche la genitorialità (art. 11) e promuovendo la formazione (art. 13).

Di spessore le regole previste per la tutela della riservatezza (art. 12). La regola concordata a livello ministeriale prevede che il lavoratore deve trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale; parimenti, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.

Il datore di lavoro ha l'onere di adottare policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono la gestione dei data breach e l'implementazione di misure di sicurezza adeguate che comprendono – ad esempio - la crittografia, l'adozione di sistemi di autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware, promuovendo anche iniziative di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori sia sull'utilizzo, custodia e protezione degli strumenti impiegati per rendere la prestazione, sia sulle cautele comportamentali da adottare nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compresa la gestione dei data breach.



Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**